



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 259

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 28 maggio 2019 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMILIANO VACCA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MASSIMILIANO VACCA** è stato deferito per rispondere:

a) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione all'art 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33 e 37 del predetto Regolamento come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13.6.2018) per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e in particolare per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della squadra della società S.P.D. Tharros, militante nel Campionato Regionale di Promozione, per la stagione sportiva 2017/2018, dal mese di gennaio 2018 fino alla fine del campionato, pur non essendo tesserato per tale società

b) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'art 40 del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuto meno al dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e segnatamente per aver svolto l'attività di tecnico per più di una società del corso della medesima stagione sportiva 2017/2018

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 9;

-valutate le argomentazioni difensive contenute nella memoria del 21.02.2019 ed allegati documenti.

Ritenuto che:

- la Procura Federale, a prova dell'attività di allenatore a favore della società Tharros, dal gennaio 2018 fino al termine della stagione, produce la seguente documentazione:

1) n. 9 foto, scattate in un unico contesto temporale, che ritraggono il deferito in tuta al fianco dei calciatori alcuni dei quali dotati di casacca verde;

2) verbale di audizione del deferito del 3.12.2018;

3) verbale di audizione del calciatore Ferraro Giorgio del 14.12.2018.

- sulla base di tale documentazione non possono ritenersi provati gli addebiti contestati. La documentazione fotografica, relativa ad un solo allenamento che ritrae giocatori con e senza casacca, è compatibile con i chiarimenti forniti dal deferito in sede di audizione, il quale riconosce *"di aver fatto l'arbitro per qualche partitella di allenamento in famiglia"*, e non è comunque sufficiente a dimostrare che il deferito abbia svolto l'attività di allenatore per quella società dal gennaio 2018 fino al termine della stagione.

Il lungo periodo di tempo contestato al deferito avrebbe dovuto imporre alla Procura di svolgere più accuratamente le indagini, allo scopo di acquisire elementi di prova ulteriori e completi, atti a dimostrare sia l'effettivo svolgimento dell'attività di allenatore, sia a smentire le dichiarazioni rese dal deferito in merito alla sua presenza agli allenamenti e alle partite della squadra in cui militava il figlio e di proprietà del fratello (S.P.D. Tharros) in qualità di accompagnatore e di mero spettatore.

Le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Ferraro non appaiono idonee a supportare l'accusa perché fanno riferimento ad un irrilevante "sentito dire".

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMILIANO VACCA** non responsabile degli addebiti disciplinari contestati.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO CAU** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARCO CAU** è stato deferito per rispondere:

a) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione all'art 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 34 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33 del predetto Regolamento come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13.6.2018) per aver consentito al sig. Vacca Massimiliano, soggetto non tesserato per la società S.P.D. Tharros, di svolgere di fatto il ruolo di allenatore al posto suo della squadra militante nel Campionato Regionale di Promozione, per la stagione sportiva 2017/2018, dal mese di gennaio 2018 fino alla fine del campionato;

b) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato davanti agli organi di Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocato, per essere sentito in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento se non motivazioni pretestuose e non comprovate.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 8;

-valutate le argomentazioni difensive contenute nella memoria del 18.02.2019 ed allegati documenti.

Ritenuto che:

- Per il primo capo di incolpazione devono intendersi integralmente richiamate le considerazioni emerse nella decisione che ha riguardato Massimiliano Vacca e pertanto ritenersi non provati gli addebiti contestati al deferito.

- Per il secondo capo di incolpazione, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva si ricava che il tesserato non abbia mai inteso sottrarsi all'audizione richiesta dalla Procura e abbia sempre tempestivamente comunicato l'impossibilità di presenziare alle due convocazioni, giustificata da impedimenti lavorativi e da motivi di salute, che non necessitavano di ulteriori riscontri probatori vista la disponibilità del Collaboratore incaricato a trovare un accordo su un'ulteriore data, cosa poi non verificatasi per decorrenza dei termini (come riferito nell'ultima comunicazione dal Collaboratore).

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCO CAU** non responsabile degli addebiti disciplinari contestati.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO POLICANI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VITO POLICANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 40 lettera Ca del Regolamento del Settore Tecnico (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 39 lettera Da, per aver consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società ASD Dattilo Noir al sig. Messina Antonio persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- esaminate le difese del deferito;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati in base alla documentazione acquisita dalla Procura Federale da cui emerge che il Sig. Messina ha sia collaborato con il deferito nel corso degli allenamenti, sia impartito indicazioni tecnico/tattiche ai giocatori in campo durante le partite, pur non avendo alcuna abilitazione allo svolgimento dell'attività di allenatore e compiendo dunque un'attività che esorbita da quella dirigenziale.

P.Q.M.

dichiara il sig. VITO POLICANI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di CESARIO DI SPALATRO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CESARIO DI SPALATRO è stato deferito per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., art. 37, comma 1, e 39, lett. D, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Sporting Vasto al sig. Antonio Liberatore persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati in base alla documentazione acquisita dalla Procura Federale da cui emerge che il Sig. Liberatore ha sia collaborato con il deferito per la parte atletica degli allenamenti, sia impartito indicazioni tecnico tattiche dalla panchina a supporto del deferito, e perfino sostituito l'allenatore responsabile, in sua assenza, in tre gare, pur non avendo alcuna abilitazione allo svolgimento dell'attività di allenatore e compiendo dunque un'attività che esorbita da quella dirigenziale.

P.Q.M.

dichiara il sig. CESARIO DI SPALATRO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Firenze, 6 giugno 2019

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Demetrio Albertini